

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Giaglione a mezzo di derivazione d'acqua dal Canale Maria Bona, a sua volta derivato dai Torrenti Clarea e Tornori, assentita a Idroelettrica Quinson Piemonte s.r.l.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6039 del 1/10/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi del 31/7/2024 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Idroelettrica Quinson Piemonte srl con sede legale in Genova – Via XII Ottobre n. 2/91 - C.F./P.IVA n. 02956460998, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 14/4/2022 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Giaglione, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa allegati al presente provvedimento a farne parte integrante (allegati da 1 a 7), nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale, nella concessione di derivazione d'acqua e nel relativo disciplinare – oltre che nelle Convenzioni stipulate con il Comune di Giaglione in data 2/11/2023 (n. 2) e in data 30/7/2024, e nella Convenzione stipulata con Enel Produzione SpA in data 1/8/2024; in particolare l'impianto viene esercito, nell'ambito del riconoscimento di antico diritto assentito al Comune di Giaglione, a mezzo di derivazione dell'acqua dal Canale Maria Bona nello stesso Comune di Giaglione, in misura di una portata media pari a 142 litri/s per produrre sul salto di metri 204,80 la potenza nominale media di kW 285 - con restituzione nello stesso Canale, sempre in Comune di Giaglione; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 3), verranno costruite ed esercite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di e- Distribuzione SpA;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;

- 5) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Giaglione; in particolare, con il punto 3) del presente provvedimento vengono approvati, tra gli altri, gli elaborati urbanistici sui quali con la D.C.C. citata in premessa (**allegato 2**) il Comune di Giaglione si è espresso in senso favorevole, come ribadito dal rappresentante delegato in sede di riunione della Conferenza dei Servizi decisoria; come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente, se del caso, dovrà essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;
- 6) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, servitù ed occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato;
- 7) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti 5) e 6), la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:
- parere tecnico ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle N.A. del PAI e della D.G.R. 18-2555 del 9/12/2015 circa la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area e lo stato di dissesto in essere (**allegato 1**);
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (**allegati 3 e 4**);
 - nulla osta sul vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (**allegato 4**);
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. (**allegato 5**);
 - nulla osta urbanistico edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 (**allegato 6**);
 - nulla osta per interferenze con la viabilità provinciale e comunale ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495;
 - compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/1995;
 - obblighi in materia di gestione dei materiali da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 e s.m.i.;
 - nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.;
 - nulla contro ai fini del demanio militare;
 - parere in materia sanitaria;
 - nulla osta per interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
 - benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione alla rete elettrica;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...); in particolare, prima dell'inizio dei lavori il titolare è tenuto a:

- dare adempimento a tutte le prescrizioni eventualmente formulate a tale scopo nell'ambito degli atti di assenso allegati al presente provvedimento (allegati da 1 a 7);
- concordare con Arpa Piemonte un piano di manutenzione delle opere di ripristino a verde di durata quinquennale per la verifica degli attecchimenti, la sostituzione delle fallanze ed eventuali altre operazioni richieste per la riuscita degli interventi o l'eliminazione delle problematiche insorte a seguito della realizzazione del progetto; a tale scopo dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale;

- limitatamente all'attraversamento della S.P. 255 ottenere la concessione stradale da parte della competente Struttura di questa Città metropolitana, dando seguito alle indicazioni formulate nella nota in data 8/6/2023 prot. n. 79683;
- verificare presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy la necessità di dare corso, a fronte delle dichiarazioni già agli atti citate in premessa, ai nuovi disposti di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 come recentemente modificati dal D.Lgs. n. 48/2024, che prevedono la sottoscrizione e la presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica; ciò sia con riferimento alla costruzione delle condutture di energia elettrica, sia con riferimento alla costruzione della condotta forzata metallica interrata; a norma del predetto art. 56, tali dichiarazioni asseverate sostituiscono qualsiasi atto di assenso ministeriale;

Ultimati i lavori, ove occorra, il titolare dovrà acquisire, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., l'autorizzazione generale per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato;

- 8) di dare atto che, trattandosi di subderivazione da canale artificiale in rapporto a volumi idrici già assentiti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lettera c) punto 1 del D.M. 4/9/2019 è rispettata la caratteristica costruttiva di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) punto i del Decreto 23 giugno 2016;
- 9) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 10) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;
- 11) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 7), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni tre dalla data del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011. Analogamente dovrà essere evitato il taglio delle piante nel periodo di riproduzione dell'ornitofauna.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a stipulare, sulla base dei relativi schemi disponibili sul sito internet di questa Amministrazione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3), nonché della effettiva realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); in nessun caso i lavori potranno avere

inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; inoltre, qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

12) comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune territorialmente interessato e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

13) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

14) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

15) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

16) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2;

17) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a

propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia stipulata a favore di questa Amministrazione ai fini del reinserimento e recupero ambientale dell'impianto, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;

- 18)** di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 19)** di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, ivi compresi Enel Produzione SpA ed Iren Energia SpA – nonché, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai proprietari dei beni interessati dall'intervento;
- 20)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.
- 21)** di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 22)** di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino
- 23)** di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"